



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell’Ossidiana”

**BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI
PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E
COMUNQUE PER L’IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00
ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PAU.**

ANNUALITA’ 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, la Regione Autonoma della Sardegna ha ripartito il finanziamento complessivo di euro 45 milioni fra i piccoli Comuni della Sardegna per l'acquisto e la ristrutturazione di prime case, assegnando al Comune di Pau un contributo totale di euro 177.964,79 per il triennio 2022-2024, così suddiviso:

- Anno 2022 € 59.321,60
- Anno 2023 € 59.321,60
- Anno 2024 € 59.321,59

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023 avente ad oggetto "*Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, comma 2, lett. b), Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi*" ed in particolare l'allegato recante "*Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti e legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi*";

VISTA la nota della R.A.S. ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) - n. 24129 del 13.06.2023, acquisita agli atti al prot. n. 3323 il 19.06.2023, con la quale veniva comunicato l'avvenuta pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023, che ha dato luogo alla ripartizione degli ulteriori stanziamenti previsti dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, annualità 2023 e 2025, rispettivamente ulteriori € 39.547,73 per l'anno 2023 ed € 59.321,59 per l'anno 2025, impegnati a favore del Comune di Pau con la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI n. 1496 prot. uscita n. 24013 del 12.06.2023;

PRESO ATTO che, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023 sopra richiamata, sono state introdotti nuovi indirizzi per la ripartizione delle somme aggiuntive e per l'accesso ai contributi, con modifiche sostanziali, in funzione delle precisazioni contenute nell'allegato alla citata Delibera n. 19/48 del 01.06.2023, per cui è necessario procedere alla modifica del bando che era stato predisposto per gli anni 2022 e 2023;

DATO ATTO che dette prescrizioni dovranno essere applicate anche alle risorse precedentemente stanziare per gli anni 2022-2023-2024 (pari a € 45.000.000) facendo salve le istanze già ammesse a valere su tali risorse;

PRESO ATTO che, il dettato dell'art. 64, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, ha previsto che possano beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2022, i "richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo". L'art. 7 della successiva legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, nell'apportare modifiche alla sopra citata norma (con l'inserimento della parola "anche"), prevede che, "per l'anno 2023" vengano destinati ai beneficiari di nuova introduzione ("periodo dal 1° gennaio 2022 al 10 marzo 2022") € 1.000.000,00, stanziati con la medesima norma (€ 3.954,77 per il Comune di Pau), stabilendo che "Le eventuali economie sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi".

CONSIDERATO che il legislatore destina quest'ultimo stanziamento integrativo, al soddisfacimento delle domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022, si ritiene necessario riservare la somma di € 3.954,77 a tale specifica platea di beneficiari. Le eventuali economie che dovessero residuare con riferimento allo stanziamento in esame potranno essere utilizzate per il fabbisogno relativo alle annualità successive;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 19 del 21.02.2024, avente ad oggetto "*Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. b), "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" - Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Leggi regionali 23 ottobre 2023, n. 9, e 19 dicembre 2023, n. 17. Nuovi indirizzi per l'individuazione dei beneficiari delle risorse aggiuntive a seguito della DGR 19/48 del 01.06.2023, e della Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9. ANNUALITA 2024 e 2025*", regolarmente esecutiva ai sensi di legge con la quale l'amministrazione Comunale ha stabilito i nuovi criteri e i parametri per la formazione della graduatoria per la concessione del contributo in argomento;

RITENUTO opportuno procedere con la redazione e pubblicazione del "Bando annualità 2024", per la concessione dei contributi per un importo complessivo di € 102.824,09, che comprende:

- lo stanziamento aggiuntivo anno 2023 pari a € 39.547,73;
- l'ulteriore stanziamento integrativo anno 2023, pari a € 3.954,77;
- il contributo relativo all'anno 2024, pari a € 59.321,59;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 27 del 07.03.2024 con la quale si approva il bando annualità 2024 per la presentazione delle domande e i relativi allegati;

RENDE NOTO

ART. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze

Dal **08/03/2024 al 30/04/2024** possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione, con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

A decorrere dal bando annualità 2024, in ottemperanza alla D.G.R. n. 19/48 del 01/06/2023, e la Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, richiamata in premessa, "sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati o conclusi **successivamente alla data del 1° gennaio 2022** (Art. 64 comma 3 della legge regionale 23 Ottobre 2023, n. 9)".

Per lo stanziamento integrativo anno 2023, pari a € 3.954,77, saranno ammessi, solo ed esclusivamente, i richiedenti che abbiano acquistato gli immobili o avviato o concluso la ristrutturazione, a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 10 marzo 2022. I nuovi beneficiari potranno partecipare ai bandi relativi alla misura sopracitata, a valere anche sulle risorse differenti da quelle riservate di cui sopra. I medesimi nuovi beneficiari, qualora il rispettivo fabbisogno sia solo parzialmente soddisfatto con lo stanziamento riservato, potranno concorrere per la differenza, a valere sullo stanziamento generale. Dette somme, se non utilizzate, seguono il corso delle altre economie maturate sul procedimento in oggetto e "sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi". I richiedenti che abbiano acquistato gli immobili o avviato o concluso la ristrutturazione, a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 10 marzo 2022, dovranno presentare, allegata all'istanza, copia dell'atto di compravendita in caso di acquisto, e in caso di ristrutturazione, copia della dichiarazione di inizio lavori o di fine lavori.

Per tutti gli altri stanziamenti, sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati o conclusi successivamente alla data del 1° gennaio 2022. (Art. 64 comma 3 della legge regionale 23 Ottobre 2023, n. 9);

ART. 2 – Beneficiari

L'Amministrazione Comunale finanzia con le risorse a disposizione per l'annualità 2024, pari a € 102.824,09, per un massimo n. 07 contributi (n. 6 di importo massimo € 15.000,00 e n. 1 di importo massimo € 8.869,32, più l'eventuale importo di € 3.954,77, riservato ai richiedenti che abbiano acquistato gli immobili o avviato o concluso la ristrutturazione, a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 10 marzo 2022), le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

1. il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. Si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;
2. il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000,00;
3. il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
4. il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5. il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. Si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;

6. gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
7. l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio. Si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio;
8. il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
9. il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo;
10. nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
11. i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12. le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
13. tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
14. il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Tuttavia si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32;
15. sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati o conclusi successivamente alla data del 1° gennaio 2022. (Art. 64 comma 3 della legge regionale 23 Ottobre 2023, n. 9;

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire entro il **30 Aprile 2024 ore 12:00** la seguente documentazione:

- l'Allegato "A" debitamente compilato e firmato dal sottoscrittore;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- solo in caso di ristrutturazione, copia dell'atto di proprietà dell'immobile;

mediante una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo.pau@legalmail.it
- consegna a mano in busta sigillata e controfirmata presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via San Giorgio n°17 – 09090 Pau (OR) esclusivamente negli orari stabiliti per l'apertura al pubblico;
- tramite mail ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.pau.or.it

Sul plico o oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: *"BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PAU – ANNUALITA' 2024"*

ART. 4 – Criteri di selezione delle iniziative

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A	Coloro i quali sono già residenti nel Comune di PAU al momento della presentazione della domanda	15
B	Coloro i quali trasferiscono la residenza da un altro Comune della Sardegna con più di 3000 abitanti, o altro Comune non in Sardegna	2
C	Coloro i quali acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili: (Allegare Certificazione di inagibilità rilasciata dal Comune o visura catastale)	2

D	Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso (nel caso di nucleo familiare in fase di costituzione deve tenersi in considerazione la composizione del nucleo familiare costituendo): • fino a due componenti: punti 5; • fino a tre componenti: punti 10; • fino a quattro componenti e oltre: punti 15; Si precisa che il nucleo familiare costituendo dovrà essere definitivamente costituito alla data di scadenza del bando. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal comune di residenza, alla data di scadenza del bando.	15
E	A parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente.	

E' facoltà dell'Ente, durante l'istruttoria, richiedere documentazione a supporto di quanto dichiarato in fase di domanda.

Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio tecnico e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Il bando sarà pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale del Comune di Pau (homepage) fino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune. La graduatoria approvata avrà validità esclusivamente riguardo alle risorse economiche disponibili per la singola annualità di riferimento. I soggetti risultati idonei ma non beneficiari a causa dell'esaurimento dei fondi, potranno presentare domanda per le annualità successive, concorrendo nuovamente per la concessione del contributo. Il richiedente idoneo ed in posizione utile per essere finanziato solo parzialmente, potrà decidere se accettare le eventuali somme residue dell'annualità di competenza: - in caso di accettazione, il beneficiario potrà presentare domanda per le annualità successive, solo ed esclusivamente ai fini dell'ottenimento della rimanente somma richiesta ma non percepita; - in caso di rifiuto, il richiedente potrà presentare domanda per le annualità successive fino alla somma complessiva di € 15.000,00; la proposta di accettazione delle somme residue verrà formulata all'idoneo che segue in graduatoria. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione dovessero ottenersi delle economie, esse potranno essere concesse al beneficiario che per l'annualità di competenza è stato finanziato solo parzialmente e, in subordine, agli idonei che seguono nella graduatoria della stessa annualità, fino a esaurimento della quota di risorse annuale. Se, anche a seguito degli scorrimenti di cui sopra, dovessero presentarsi somme residue, esse saranno utilizzate nell'annualità successiva. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Art. 6 – Stipula del contratto

Il beneficiario, a pena di decadenza, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, **entro due mesi** dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, l'accettazione del contributo, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Nell'ipotesi in cui il beneficiario non esprima il proprio interesse entro il termine sopraindicato, sarà dichiarato decaduto e si provvederà allo scorrimento della graduatoria senza darne ulteriore comunicazione.

Successivamente il beneficiario dovrà presentare, **entro 6 mesi** dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, a pena di revoca dell'assegnazione:

1. l'atto di compravendita per l'acquisto del bene oggetto di contributo;
2. l'attestazione dell'inoltro al SUAPE della pratica di ristrutturazione edilizia, necessaria all'esecuzione degli interventi di cui alla richiesta di contributo presentata, predisposta da professionista abilitato secondo normativa vigente, corredata del progetto degli interventi, comprendente la relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle opere da eseguire e il relativo computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezziario

regionale delle opere pubbliche. Nel caso la pratica SUAPE non fosse dovuta, dovrà presentare, il computo metrico estimativo redatto dal progettista/direttore dei lavori e relazione tecnica dettagliata con documentazione fotografica indicante gli interventi di ristrutturazione edilizia da realizzare nell'immobile.

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Il contributo concesso ai beneficiari, sarà liquidato a conclusione degli interventi, a seguito di presentazione di una richiesta di erogazione del contributo.

La Richiesta di erogazione del contributo dovrà essere resa sottoforma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, e dovrà contenere:

Nel caso di acquisto:

- attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto, con inserimento della relativa data, o che si impegna a trasferire la stessa nei termini sopra indicati;
- attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
- importo della spesa sostenuta, che sarà dedotto dall'atto pubblico di compravendita. Allegare copia dell'atto di compravendita e dei bonifici bancari relativi al pagamento;
- la data di acquisizione dell'immobile;
- il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

Nel caso di ristrutturazione:

- attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data o che si impegna a trasferire la stessa nei termini sopra indicati;
- attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
- comunicazione di realizzazione dei lavori a firma di tecnico abilitato, per almeno l'importo dichiarato in sede di presentazione della domanda, con riferimento al computo metrico estimativo presentato in sede di domanda;
- l'importo delle spese sostenute, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, gli estremi del bonifico (istituto, data, importo, beneficiario del bonifico). Allegare copia delle fatture debitamente quietanzate della ditta esecutrice o di acquisto materiali, e copia dei bonifici bancari;
- dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile per il quale si richiede il contributo;
- dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo, il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
- la data di avvio e conclusione dei lavori di recupero;
- almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni, con raffronto tra ante e post intervento;
- il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

I pagamenti per l'acquisto o la ristrutturazione delle prime case **dovranno essere eseguiti mediante sistemi tracciabili** ai sensi della normativa in vigore.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle spese effettivamente e definitivamente sostenute e documentate dal beneficiario risultasse inferiore rispetto a quello preventivato, il Comune erogherà esclusivamente l'ammontare del contributo corrispondente alle spese effettivamente e definitivamente sostenute e documentate dal beneficiario.

Art. 8 - Obblighi a carico dei beneficiari

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- di rispettare le norme previste dalla normativa regionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di Pau per il periodo di cinque anni, pena la restituzione del contributo;
- di favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili sede della residenza.

Art. 9 - Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca, contattabile nei giorni di: Martedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti:
telefono: 0783/939282, e-mail: ufficiotecnico@comune.pau.or.it;

Art. 11 - Disposizioni finali

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Pau si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Pau, 07/02/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele